

Lettere Meridiane

Giustizia e legalità. Tra vetrina (ricercata) e riforma (necessaria).

Quando diventa vano, se non inutile, il normale senso del giusto partendo da un libro.

Di Giuseppe Romeo

25 settembre 2013

“[...] Perché l’ingiustizia risulti accettabile, deve mascherarsi da giustizia [...]”
Barrington Moore jr.

Come scrissi in un passato non molto lontano, riflettendo su alcune considerazioni nate da contesti diversi ma riconducibili ad esperienze personali, professionali e di vita, scrivere di giustizia in Italia è come scrivere su un’interminabile pagina di un libro senza fine, senza luce. Un libro dove in ogni passo vi deve essere il rispetto della giustizia come valore, come istituzione, come momento di riequilibrio del danno arrecato da un’azione delittuosa alla società civile prim’ancora che all’individuo. Ma dove, altrettanto, in ogni pagina, continuano ad adombrarsi anche aspetti di un modello non perfetto, ambiguamente adagiatosi su un modello accusatorio reso apparente da un sistema inquisitorio che sopravvive nella mancata riforma dei ruoli e delle funzioni. Un’ambiguità che attribuisce la difesa del diritto sostanziale, e del diritto positivo, ad una dimensione quasi autocratica e non, paradossalmente, autonoma ed indipendente secondo la legge, di un potere sul potere. La giustizia in Italia, che nel suo non fare autocritica rischia di non sconfiggere nessuno se non se stessa giorno per giorno, sembra essersi orientata a percorrere una non felice deriva preconizzata da Sciascia dal momento che implodendo su convincimenti così radicati, al punto da non distinguere più nulla e nessuno laddove tutto è mafia e nulla è mafia. Per usare una frase di Sciascia, “[...] a forza di andare in profondità, si è sprofondati [...]”. La giustizia è, e resta in Italia, un caso irrisolto nelle sue dinamiche e nelle sue modalità di esercizio. Dalla riforma parziale di un codice di rito ad un ben preciso senso di autonomia del potere giudiziario che si manifesta spesso in un’ampia libertà di azione dove si sovrappongono, con il prevalere dell’uno piuttosto che dell’altro, istituti che richiedono approcci e culture non giustizialistiche, ma garantistiche e liberali, siano essi a favore dell’accusa che della difesa. In questo senso, parlare di riforma della giustizia dipende sempre di più dalla presenza di idee chiare su ciò che si vuole, sul come lo si vuole ottenere e, soprattutto, su chi deve realizzare l’architettura politica e giuridica attraverso la quale definire i nuovi termini di un progetto, sia esso di programma che di diritto. In fondo è del tutto evidente, se si vuole essere intellettualmente onesti, che la via italiana al rito accusatorio, nella sua ibridazione

Lettere Meridiane

postromanistica, ha reso sempre meno significativi i principi di riservatezza, imparzialità e terzietà dell'azione giudiziaria che si rende avulsa dal risultato a cui essa tende: chiarire fatti e responsabilità secondo le norme e nelle naturali sedi. Principi, invece, spesso resi vani da un prevalere della vetrina investigativa che rimodula fatti e considerazioni in virtù di “aule” diverse da quelle preposte, che siano televisive o pagine di libri scritte utilizzando quanto fatto in attività di indagine magari ancora in corso.

*

Dividendo così il tema tra riforma e vetrina diventa quasi fisiologico rispondere alla necessità della prima laddove il sistema lascia libertà per la seconda. Un esempio è dato dalla pubblicazione di un volume edito da una nota casa editrice e scritto da un magistrato, in servizio, divenuto oggetto di una nota resa pubblica da parte della Camera Penale di Milano. Una quasi recensione formulata su temi di principio e molto interessante, quella dell'organo dei penalisti, che stigmatizza i limiti etico-deontologici – ma ve ne sarebbero anche di giuridico-legali - indicando i principi violati e sui quali, una riflessione, si rende necessaria ed utile per definire con chiarezza il quadro qui descritto. In fondo, se non fossero esigenze di vetrina, come dovrebbe considerarsi la descrizione di un'indagine nei suoi particolari e il porre riflessioni o descrivere stati d'animo da parte di chi rappresentando un organo di garanzia sulla condotta delle indagini – è questa la funzione ad esempio di un GIP - posto nell'ambito della fase preliminare dell'indagine stessa ne utilizza gli elementi acquisiti nello scrivere un saggio? Ora, al di là della descrizione del volume, non volendo essere questa una recensione, diventa interessante, però, descrivere ciò che l'organo dei penalisti rileva: e cioè il fatto che l'Autore di tale volume “ *...ha utilizzato il patrimonio di conoscenza acquisito in ragione della sua funzione – relativo ad una serie di procedimenti (spesso ancora pendenti) riguardanti la criminalità organizzata – come base della stessa trama narrativa...*”. Sempre secondo la Camera Penale di Milano “*...In questa prospettiva l'Autore avrebbe “...utilizzato verbali di interrogatorio cui ha proceduto personalmente arricchendo il contenuto degli stessi con la descrizione di sensazioni e stati d'animo vissuti in prima persona nel compimento di atti propri dell'esercizio della funzione giurisdizionale...*”. Ma non solo. “ Nel libro, sempre secondo la Camera Penale di Milano, l'Autore, “*...utilizza ampiamente atti processuali oggetto dell'esercizio della propria funzione giurisdizionale come trama della sua ricostruzione spingendosi a trattare vicende processuali ancora pendenti e ancorché definendole tali, le ha fatalmente proposte come verità ormai acquisite...*”. Ciò che emerge, in un'ottica di garanzia, di deontologica espressione delle funzioni e di rispetto delle regole, è che “*...il giudice*

Lettere Meridiane

finisce per offrire ai lettori il proprio convincimento al di là dello stesso esito delle vicende processuali. Come se la verità si identificasse con quanto da lui deciso e dimenticando che la sua decisione non è altro che una tappa di un percorso giurisdizionale articolato e complesso...". Altrettanto coerentemente con l'assunto, la Camera Penale di Milano non contesta un diritto, evidente nella sua tutela costituzionale, ma i limiti dell'esercizio e la violazione delle regole che lo disciplinano laddove questo contrasti con *"...l'indipendenza, l'imparzialità e la necessaria riservatezza della funzione giurisdizionale mentre un limite ostativo assoluto sembra potersi individuare nel divieto di esprimere opinioni e commenti su fatti processuali ancora non definitivi e rispetto ai quali il giudice abbia esercitato la sua funzione..."*. Un limite che risponde ad una violazione di principi costituzionalmente garantiti a cui soprattutto chi ha responsabilità giurisdizionali *"narrando di fatti recenti, indicando nomi e cognomi delle persone imputate negli stessi, con le intuibili conseguenze che ne derivano, e senza che tali vicende nemmeno risultino definitivamente giudicate..."* ricercare il risultato di instaurare *"...un rapporto innaturale con l'opinione pubblica, dal momento che egli potrà forse incontrare il consenso di quest'ultima ma non potrà che perdere quella fiducia nella sua imparzialità..."*. Aspetti, insomma, che pregiudicano, nella manifestazione di un rapporto del tutto speciale tra organi giudiziari, investigativi e media, quell'obbligo al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute in virtù delle funzioni esercitate soprattutto se riguardanti posizioni non definite e/o non definitive.

*

Ora, il caso del volume dimostra quanto sia palese il fatto che vi sia oggi una diversa interpretazione delle funzioni e dei risultati. La trasformazione dei processi, o, meglio, il trasferimento di indagini e processi sul piano mediatico e la ricerca della migliore vetrina sono i limiti di un'azione che non dovrebbe, perché non consentito dal codice di procedura penale, prefigurarsi fattispecie, tantomeno risultati, mentre dovrebbe limitarsi alle verifiche e non lasciarsi andare a pre-giudizi circa l'ipotesi configurata o configurabile senza tener conto di quello che sarà l'esito processuale. Tutto questo in piena controtendenza, per non dire contro, i principi di economia processuale a cui si ispira il codice di rito e la Costituzione e a secoli di conquista di civiltà giuridica. E, di fronte a questa come ad altre interpretazioni personali sul come esercitare ruoli e funzioni, nulla può essere valido a giustificare un'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale che a volte è un'obbligatorietà limitata a fatti o persone piuttosto che ad altri o altre. E' vero che di saggi sulla giustizia ne sono stati scritti molti. Da cultori di ogni tempo di una legalità singolare che trasformano in verità

Lettere Meridiane

assolute personalissimi punti di vista, per alcuni, manifestati attraverso l'uso della funzione rivestita. Verità, a volte oggettive se processualmente affermate, ma anche spesso presunte o mal presentate, che richiederebbero maggior cautela se ci si limitasse ad argomenti di fatto piuttosto che definire in sedi extra-giudiziali e pre-dibattimentali indagini ancora in corso o in via di definizione. E' chiaro, allora, che nell'affrontare un simile argomento ci si ritrova spesso ad osservare che esistono interpretazioni e ampi spazi di libertà che male interpretano il senso di autonomia che è garantito alla magistratura. Un'autonomia che serve si a tutelare il cittadino dall'esercizio su di esso di funzioni condizionate, ma che non può tollerare che nell'esercizio delle attribuzioni si condizioni con giudizi estemporanei, e non poi surrogati dalla definizione delle cause medesime, l'opinione pubblica dividendola tra innocentisti e colpevolisti, annullando e privando di qualunque significato il principio costituzionale della presunzione di innocenza sostituendolo con quello della presunzione di colpevolezza.

*

Insomma, tra fatti e libri, che il modello accusatorio italiano soffra di coerenza non è difficile da comprenderlo e qui la politica, quella di colore, non c'entra nulla. La ragione è data da una riforma processuale amorfa, introdotta nel 1989 non perché interessasse il rito accusatorio nel suo insieme, ma perché si reputava utile per poter introdurre i riti alternativi, quelli abbreviati per intenderci. Questo, nel convincimento che ciò avrebbe garantito lo sfolto del carico processuale con l'abbattimento dei tempi del giudizio. Ma con un errore di fondo: l'aver voluto evitare, però, di mettere in discussione ciò che andava fatto per coerenza di rito: cioè il preesistente, ed attuale, ordinamento giudiziario. La cosiddetta separazione delle carriere, giusto per utilizzare un argomento tra i più dibattuti, non risponde ad una opportunità politica, bensì essa rappresenta una delle tante condizioni tecnico-giuridiche senza le quali un rito accusatorio non può funzionare, rischiando di trasformarlo da espressione di rito garantito nella difesa della parità delle parti e di terzietà del giudice nella sede di non comprensibili aberrazioni dovute al sovrapporsi di funzioni giurisdizionali. Ma non solo questo. Un altro argomento e criticità del modello è rappresentato dal ricorso alla carcerazione preventiva diventando, sempre di più, nel tempo, l'unico strumento per poter dare corso a provvedimenti restrittivi al di fuori della flagranza di reato e dare così un significato "statistico" all'attività condotta o acquisire elementi o informazioni attraverso formule coartive semplificando il lavoro degli accertamenti. Un ricorso necessario, se ricorrono presupposti ben precisi ed urgenti che non possono, però, essere dilatati o lasciati all'interpretazione del momento allorquando il pericolo di fuga o la pericolosità della reiterazione del reato o

Lettere Meridiane

l'inquinamento delle prove è già trascorso e tale misura venga applicata in tempi differiti. In questo senso il caso dei parlamentari o delle persone già ristrette sono emblematici. Nel primo caso, ci si chiede quali siano le esigenze cautelari per un ordine di custodia notificato ed eseguibile solo in tempi diversi quando si pronuncerà sull'accoglimento l'organo politico preposto. Nel secondo, ancora più paradossale, la notifica di un provvedimento "cautelare" a persona già ristretta. Ma non solo. Tra i paradossi ve ne sopravvivono altri. E, tra questi non sfuggono i reati associativi laddove la costruzione sociologica del 416-bis ha prevalso sulla responsabilità personale allargando l'ipotesi associativa al di fuori del novero della fattispecie oggettiva e del contributo personale, oggettivo, ovvero materiale, valutando aspetti teleologici, se non genetico-generazionali che non sono riconosciuti in nessun ordinamento di diritto comune facendo sì che il 416-bis andasse oltre l'essere un reato a forma libera e affermando la possibilità che possano esistere fattispecie perseguibili a difesa preventiva. Aspetti non trascurabili e che disegnano un sistema critico se si pensa, ad esempio che la stessa Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale non ha utilizzato il termine e i presupposti sui quali si fonda il reato associativo italiano preferendo il termine "*groupe criminel organisé*", riconoscendo, così la necessità della funzionalità, ovvero l'organicità dimostrata con fattispecie personalmente incontrovertibilmente attribuibile al singolo, all'interno di un disegno criminale complessivo.

*

Anche in questo caso la risposta a ciò è evidente e la si può esemplificare da un altro caso. In un convegno d'oltralpe una tesi italiana espressa da un PM era quella che in caso di rogatoria internazionale i Paesi di diritto comune, ovvero anglosassoni - ma non solo questi - rigettavano la richiesta perché, secondo il relatore, in questi Paesi il nostro 416-bis non è capito. La verità non è che non è capito, bensì vengono richieste precise e concrete motivazioni su responsabilità soggettive ed oggettive, su fatti individualmente attribuibili al soggetto citato e destinatario della rogatoria. In fondo, per chi ha costruito la propria plurisecolare civiltà giuridica sul concetto dell'habeas corpus non poteva, e non può, che essere così. Il contrario sarebbe abdicare a regole inquisitorie e attribuire al dubbio, non ragionevole, l'essere principio e argomento sufficiente per indagare. Ma come sempre, la verità è nella sostanza delle cose. Limiti alle riforme, poco spirito di autocritica, inamovibilità e radicamento di espressioni di potere, non sono sempre garanzia di obiettività e non possono giustificare autonomie di esercizio di funzioni e garantire inamovibilità *sine die* soprattutto guardando ai risultati processuali ottenuti. Tantomeno se l'esercizio delle funzioni risponde, poi, più ad esigenze di vetrina che di diritto.